

# **OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE**

## **SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI**

Con la circ. 7.2.2017 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture di cui al nuovo art. 21 del DL 78/2010, come sostituito dall'art. 4 del DL 193/2016, conv. L. 225/2016 (c.d. "spesometro infrannuale").

In particolare, l'Agenzia ha individuato alcune ipotesi di esclusione soggettiva dall'obbligo in argomento.

### **QUADRO NORMATIVO**

Con decorrenza dal 2017, il nuovo art. 21 del DL 78/2010 ha introdotto, per la generalità dei soggetti passivi IVA, l'obbligo di comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché delle relative variazioni.

La comunicazione deve essere effettuata con periodicità trimestrale, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

Tuttavia, a seguito delle modifiche intervenute con il DL 244/2016, conv. L. 19/2017 (c.d. "milleproroghe"), è stato previsto che, per il solo anno 2017, la comunicazione debba essere effettuata con periodicità semestrale.

### **PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI**

L'unica ipotesi di esonero dall'obbligo comunicativo prevista dal nuovo art. 21 del DL 78/2010 riguarda i produttori agricoli che applicano il regime di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72, a condizione che operino nelle zone montane di cui all'art. 9 del DPR 601/73.

Produttori agricoli non montani

Con la circ. 1/2017 viene chiarito che i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, non operanti nelle zone montane, sono soggetti all'obbligo comunicativo. Tuttavia, in virtù dello speciale regime applicato, sono tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni "attive", ossia i dati delle autofatture emesse dai relativi cessionari.

I produttori agricoli che non operano in regime di esonero, invece, effettuano la comunicazione secondo le regole ordinarie.

### **SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO E "MINIMI"**

A conferma di quanto anticipato dall'Agenzia delle Entrate in occasione di "Telefisco" del 2.2.2017, la circ. 1/2017 chiarisce che sono esonerati dallo "spesometro infrannuale" i soggetti che applicano:

- il regime forfettario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "minimi").

Tali soggetti, infatti, non addebitano l'IVA in via di rivalsa, non annotano le fatture, non detraggono l'imposta, non effettuano le liquidazioni, né i versamenti IVA, né sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.

## **SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO EX L. 398/91**

Le associazioni sportive dilettantistiche e i soggetti a queste assimilati che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/91 sono esonerati dall'obbligo di registrazione delle fatture ricevute nell'ambito delle attività (commerciali o istituzionali) rientranti in tale regime.

Pertanto, ai fini dello "spesometro infrannuale":

- sono tenuti a comunicare i dati delle fatture emesse;
- sono esonerati dall'obbligo di comunicare i dati delle fatture ricevute nell'ambito delle attività soggette al regime forfettario.

## **SOGGETTI CHE UTILIZZANO IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO**

La circ. 1/2017 ha chiarito che anche i soggetti che non hanno optato per il regime opzionale di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 possono fruire della semplificazione legata all'utilizzo del Sistema di Interscambio, in base alla quale i dati delle fatture emesse o ricevute per il tramite di tale piattaforma si intendono automaticamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate.

### **Amministrazioni pubbliche**

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009, nonché le amministrazioni autonome, per espressa previsione dell'art. 1 della L. 244/2007, ricevono esclusivamente fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio. Pertanto, tali soggetti non sono tenuti a comunicare i dati delle fatture ricevute.

Resta fermo, invece, l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse (a meno che si tratti di fatture trasmesse sul Sistema di Interscambio).

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Nelle ipotesi in cui, a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive, il soggetto dante causa risulti estinto, il soggetto avente causa (es. società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, ecc.) è tenuto a trasmettere distinte comunicazioni periodiche relative ai:

- dati delle proprie fatture;
- dati delle fatture del soggetto estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
- dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, qualora il soggetto dante causa non abbia adempiuto all'obbligo autonomamente, in quanto i termini di invio non erano ancora trascorsi.